

TITOLO I

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 Disposizioni generali sul funzionamento degli OO.CC

1. La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta dal Presidente dell'Organo con un congruo preavviso - di massima non inferiore ai 5gg. - rispetto alla data fissata per la seduta.
2. La convocazione deve essere effettuata con avviso ai singoli membri dell'Organo Collegiale mediante affissione all'Albo dell'Istituto di apposito avviso.
3. L'affissione dell'avviso all'Albo dell'Istituto, per quelle componenti che vi abbiano sede (Docenti, personale A.T.A., Allievi) è adempimento sufficiente per la regolarità della convocazione dell'Organo Collegiale.
4. L'avviso di convocazione deve indicare, pena la nullità della stessa, la data, l'ora e gli argomenti all'Ordine del Giorno su cui l'Organo è chiamato a deliberare.
5. Di ogni seduta degli OO.CC. viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario da lui designato, steso su apposito registro a pagine numerate.
1. E' ammessa la modalità di elaborazione informatizzata dei verbali, purché la relativa stampa sia resa solidale al registro a pagine numerate in modo tale da non poter essere in alcun modo alterabile.
6. Dell'esatta compilazione del registro dei verbali risponde il Presidente dell'Organo Collegiale.

Art. 2 Programmazione delle attività degli organi collegiali

Ciascuno Organo Collegiale programma le proprie operazioni nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo da realizzare, nel limite del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione degli argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte e/o pareri.

Art. 3 Svolgimento coordinato dell'attività degli Organi Collegiali

1. Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri OO.CC.
2. Ai fini del precedente comma si considerano anche le competenze di un determinato Organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario ed opportuno per l'esercizio delle competenze di altro Organo Collegiale.

Art. 4 Leggi che regolamentano gli O.O.C.C.

La composizione e le attribuzioni degli OO.CC. sono regolate dal DPR 297/94 (testo unico) e successive modifiche e integrazioni

- Consiglio di classe;
- Collegio dei Docenti;
- Consiglio d'Istituto;
- Giunta esecutiva;
- Comitato di valutazione del servizio degli insegnanti;
- Organo di garanzia.

Art. 5 Composizione del Consiglio di Classe

1. Il Consiglio di classe è costituito dai Docenti di ogni singola classe, da due rappresentanti eletti tra gli studenti e da due rappresentanti eletti tra i genitori ed è convocato dal Dirigente Scolastico
2. Il Consiglio di classe può essere convocato anche su richiesta scritta e motivata, dalla maggioranza dei suoi membri.
3. Alle riunioni del Consiglio partecipano, a pieno titolo, i Docenti delle attività alternative e i Docenti di sostegno.

Art. 6 Convocazione del consiglio di classe

1. Le convocazioni dei Consigli di classe saranno notificate ai rappresentanti della componente genitori con comunicazioni del Dirigente Scolastico fatte pervenire tramite i figli.
2. I rappresentanti della componente - alunni riceveranno la comunicazione direttamente in classe.
3. I docenti saranno convocati mediante avviso all'albo.

Art. 7 Coordinamento del Consiglio di classe

1. Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente Scolastico.
2. Il Consiglio di classe può essere presieduto, su delega da un docente che faccia parte del Consiglio stesso

3. Il Consiglio di classe è presieduto, dal Docente Vicario in caso di assenza di diritto del dirigente scolastico

Art. 8 Competenze del Consiglio di classe

1. Il Consiglio di classe ha il compito di:
 - o formulare la programmazione didattica unitaria sulla base delle programmazioni individuali dei docenti;
 - o valutare con la sola presenza dei docenti con periodicità l'andamento didattico e disciplinare della classe;
 - o verificare periodicamente l'efficacia dei risultati ottenuti per assumere iniziative riguardo al recupero e al sostegno;
 - o rendere omogenei, per quanto possibile, i criteri e i metodi di valutazione dei singoli docenti
 - o promuovere la partecipazione dei genitori e degli studenti alla vita della comunità scolastica con i mezzi più idonei.
 - o Formulare proposte al Collegio Docenti relative alla programmazione d'istituto ed alle iniziative didattiche generali
2. Il Consiglio di classe si riunisce in orario non coincidente con l'orario delle lezioni e dura un anno.

Art. 9 Collegio Docenti

1. Il Collegio dei Docenti è l'Organo preposto al funzionamento didattico del Liceo.
2. Il Collegio dei Docenti è composto dal personale insegnante della scuola con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato.
3. Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico o, su delega, da uno dei Docenti collaboratori.
4. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
5. Il Collegio dei Docenti si riunisce su convocazione del Dirigente Scolastico in base alle esigenze didattico - organizzative del Liceo.
6. Il Collegio dei Docenti può essere convocato anche su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

Art. 10 Competenze del Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del Liceo in particolare, cura la programmazione dell'azione educativa generale, anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare.
2. Il Collegio dei Docenti esercita il suo potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun Docente.
3. Il Collegio dei Docenti esprime parere al Dirigente Scolastico per la formazione delle classi, per l'assegnazione ad esse dei Docenti, per l'elaborazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto di criteri generali indicati dal Consiglio d'Istituto.
4. Il Collegio dei Docenti delibera i criteri per la valutazione degli alunni e la suddivisione dell'anno scolastico.
5. Il Collegio dei Docenti valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica.
6. Il Collegio dei Docenti provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe.
7. Il Collegio dei Docenti adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, ogni iniziativa per garantire il successo formativo degli allievi.
8. Il Collegio dei Docenti promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del Liceo.
9. Il Dirigente Scolastico nomina 2 Docenti -collaboratori, assegna ad uno l'incarico di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
10. Il Collegio dei Docenti elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto, nonché i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del servizio del personale docente.
1. Il Collegio docenti individua funzioni strumentali e le assegna ai docenti che ne facciano domanda e ne abbiano titolo
11. Il Collegio dei Docenti esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su richiesta del Consiglio di classe interessato.
12. Il Collegio dei Docenti, nell'adottare le proprie deliberazioni, tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Classe.

2. Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente scolastico ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, comunque, almeno una volta per trimestre o quadrimestre.
13. Il Collegio dei Docenti si riunisce in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
14. Le funzioni di segretario del Collegio sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad uno dei docenti.

Art. 11 Convocazione del Collegio dei docenti

Il Collegio dei docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall'art. 2 del D. Leg.vo 297 del 16/04/94.

Art. 12 Programmazione e coordinamento delle attività del Collegio dei docenti

Per la programmazione e il coordinamento del Collegio dei docenti si applicano i disposti degli artt. 2 e 3.

Art. 13 Composizione del Consiglio di Istituto

1. Il Consiglio di Istituto è costituito da 19 componenti, di cui:
 - o il Dirigente Scolastico componente di diritto,
 - o 8 rappresentanti elette dal personale docente,
 - o 2 rappresentanti eletti dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario,
 - o 4 rappresentanti eletti dai genitori degli alunni
 - o 4 rappresentanti eletti dagli studenti.
2. Il Consiglio di Istituto dura in carica per tre anni scolastici, solo la rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
3. Il Consiglio d'istituto è presieduto da un presidente eletto fra i genitore e in sua assenza dal vice presidente o in subordine dal Consigliere più anziano
4. Le funzioni di segretario del Consiglio di Istituto sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso.

Art. 14 Competenze del Consiglio di Istituto

1. Il Consiglio di Istituto è un organo d'indirizzo ed elabora ed adotta gli indirizzi generali di funzionamento dell'istituto e ne determina le forme di autofinanziamento.
2. Il Consiglio di Istituto delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il finanziamento amministrativo e didattico del Liceo.
3. Il Consiglio di Istituto elegge al proprio interno una Giunta Esecutiva.
4. Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta Esecutiva, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola nei limiti delle disponibilità di bilancio.
5. Il Consiglio di Istituto delibera l'adozione del Regolamento interno del Liceo, che stabilisce tra l'altro le modalità per il funzionamento della biblioteca, per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima.
6. Il Consiglio di Istituto delibera l'acquisto, il rinnovo e la conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie, l'acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni.
7. Il Consiglio di Istituto definisce i criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione.
8. Criteri generali relativi all'organizzazione del tempo scuola al funzionamento degli uffici, ai progetti di scuola aperta, chiusure prefestive;
9. Il Consiglio di Istituto delibera la partecipazione del liceo ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo.
10. Il Consiglio di Istituto formula i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei Consigli di Classe.
11. Il Consiglio di Istituto esprime parere sull'andamento generale didattico e amministrativo del Liceo.

Art. 15 Prima convocazione del Consiglio di Istituto

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla emanazione dei decreti di nomina da parte del Dirigente Scolastico ed attesi i termini per eventuali ricorsi avverso l'esito delle votazioni, è disposta dal Dirigente Scolastico.

Art. 16 Elezione del Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Istituto

1. Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei Genitori del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a

scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio.

2. Mancando la maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta la metà più uno dei componenti in carica.
3. A parità di voti è eletto il più anziano d'età.
4. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice Presidente da votarsi fra i genitori dei componenti del Consiglio stesso, secondo le modalità previste per l'elezione del Presidente.

Art. 17 Elezione della Giunta Esecutiva

1. Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, composta da un docente, da un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, da un genitore e da un rappresentante eletto dagli studenti.
2. La Giunta Esecutiva è presieduta dal Dirigente Scolastico, mentre affida le funzioni di Segretario al capo dei servizi di segreteria, che ne fa parte di diritto.
3. La Giunta Esecutiva dura in carica per tre anni scolastici; la rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

Art. 18 Convocazione del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso che ne dispone la convocazione su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva, ovvero di un terzo dei suoi membri.

Art. 19 Pubblicità degli atti

1. La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto, deve avvenire mediante affissione nell'apposito albo di istituto della copia integrale, sottoscritta ed autenticata dal segretario del Consiglio, delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.
2. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di quindici giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di dieci giorni.
3. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nella Segreteria dell'Istituto, Ufficio OO.CC. e, nello stesso periodo, sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.
4. La copia della deliberazione da affiggere all'Albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal Segretario del Consiglio; il Dirigente Scolastico ne predispose l'affissione immediata ed attesta in calce ad essa la data d'affissione.
5. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti le singole persone, salvo contraria esplicita richiesta dell'interessato.

Art. 20 Convocazione del Comitato per la valutazione dei docenti

Il Comitato per la valutazione dei docenti è convocato dal Dirigente Scolastico

- o In periodi programmati ai sensi del precedente art.2, per la valutazione del servizio, richiesta dai singoli docenti ai sensi del D. Leg.vo 297 del 16/04/94;
- o alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del servizio di prova dei docenti;
- o ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Art. 21 Assemblee dei Genitori

Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto.

I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori dell'istituto.

Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell' istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il DS.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma l'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe; l'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano cento genitori negli istituti con popolazione scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, trecento negli altri.

Il DS sentita la giunta esecutiva del consiglio d'istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.

L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al dirigente di istituto.

All'assemblea dei genitori possono partecipare con diritto di parola il dirigente scolastico e gli insegnanti dell'istituto.